

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

“RIFORMA DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE”

TESTI A FRONTE

(Bozza del 1° aprile 2014)

**COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - PARTE II
ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA**

**Titolo I
Il Parlamento
Sezione I. Le Camere**

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato delle Autonomie . Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.	Art. 55 Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La Camera dei deputati esercita le funzioni di indirizzo politico, legislativa e di controllo. Accorda e revoca la fiducia al Governo.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>Il Senato delle Autonomie rappresenta le Istituzioni territoriali. Concorre, secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita la funzione di raccordo tra lo Stato e le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea e, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche sul territorio.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>	<p>Il Senato della Repubblica rappresenta le autonomie territoriali, funzionali e sociali del Paese. Esercita la funzione di controllo e, nei casi e nei limiti previsti dalla Costituzione, quella legislativa.</p> <p>Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'Unione europea, assicurando in tal caso il raccordo con le autonomie territoriali. Secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolge attività di verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato e di valutazione dell'impatto, anche territoriale, delle politiche pubbliche.</p> <p>Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p> <p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</p> <p>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli</p>	<p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto, con modalità che favoriscono l'equilibrio nella rappresentanza tra i sessi, la rappresentatività degli eletti e la formazione della maggioranza parlamentare.</p> <p>Il numero dei deputati è di cinquecento, dieci dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.</p> <p>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentonovanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato delle Autonomie è composto dai Presidenti delle Giunte regionali, dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti, con voto limitato, dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due Sindaci eletti,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 57</p> <p>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</p>	<p>con voto limitato, da un collegio elettorale costituito dai sindaci della Regione.</p> <p>La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle Istituzioni territoriali nelle quali sono stati eletti.</p> <p>La legge disciplina il sistema di elezione dei senatori e la loro</p>	<p>In ogni Regione è costituito un collegio di elettori formato dal presidente e dai consiglieri della medesima, da cinque componenti designati, tra i propri membri, dalla Giunta regionale, nonché da un numero di sindaci e consiglieri comunali della Regione, pari a quello dei consiglieri regionali, designato dal Consiglio delle autonomie locali o, in mancanza, da analogo organo di raccordo individuato nello Statuto.</p> <p>Il numero dei senatori elettivi è di duecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</p> <p>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise e la Valle d'Aosta ne hanno uno.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>	<p>sostituzione, entro sessanta giorni, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.</p> <p>Ventuno cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, possono essere nominati senatori dal Presidente della Repubblica. Tali membri durano in carica sette anni. (cfr. art. 59, secondo comma, AS 1416)</p>	<p>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</p>
<p>Art. 58</p> <p>I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.</p>	<p>Art. 58</p> <p>SOPPRESSO</p>	<p>Art. 58</p> <p>In ogni Regione, i senatori ad essa spettanti sono eletti dal collegio di cui all'articolo 57, successivamente all'elezione del Consiglio regionale,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.</p>		<p>tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla proclamazione dei consiglieri eletti.</p> <p>Sono eleggibili a senatori i cittadini che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età ed esercitano, nella Regione di elezione, le funzioni di consigliere regionale, membro della Giunta regionale, sindaco o consigliere comunale. Sono altresì eleggibili esponenti delle autonomie funzionali e sociali, operanti nella Regione di elezione, individuati con una legge organica, la quale stabilisce le norme per l'elezione dei senatori, garantendo che ciascuna lista di candidati sia composta per un terzo da consiglieri e membri della Giunta regionali, per un terzo da sindaci e consiglieri comunali, per un terzo da esponenti</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		delle autonomie funzionali e sociali.
<p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p><i>Soppresso.</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 59</p> <p>È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.</p> <p>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Può altresì nominare senatori, per un periodo di sette anni non rinnovabile, quindici cittadini che, alla luce della loro esperienza civile e professionale e per l'impegno mostrato nell'adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>economica e sociale, siano rappresentativi delle organizzazioni e delle formazioni che compongono la società italiana e concorrono al suo progresso materiale e spirituale. <i>(cfr. art. 57, ultimo comma, della proposta del Governo)</i></p> <p>Sono senatori di diritto i presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.</p> <p>La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica è eletta per cinque anni.</p> <p>La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60</p> <p>La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica è eletta per cinque anni.</p> <p>La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		I senatori elettivi rimangono in carica fino alla data di proclamazione dei nuovi senatori della rispettiva Regione di elezione.
<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.</p> <p>Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</p> <p>Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 61</p> <p>Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.</p> <p>Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.</p>
Art. 62	Art. 62	Art. 62

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p>	<p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p><i>Soppresso.</i></p>	<p>Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.</p> <p>Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63</p> <p>Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.</p> <p>Non possono fare parte dell'Ufficio di Presidenza del Senato né</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>	<p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>	<p>assumere la Presidenza di organi parlamentari i senatori che esercitano le funzioni di presidente o membro della Giunta di Regione o di Provincia autonoma, nonché i sindaci delle Città metropolitane, dei Comuni capoluogo di Città metropolitana e dei Comuni con popolazione superiore ai duecentocinquantamila abitanti.</p> <p>Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.</p>
<p>Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p>	<p>Art. 64</p> <p>Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento; la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei senatori.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p>Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>	<p>Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.</p> <p>Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.</p> <p>I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.</p>
Art. 66	Art. 66	Art. 66

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità	<p>La Camera dei deputati giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.</p> <p>Il Senato delle Autonomie verifica i titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato delle Autonomie da parte del suo Presidente.</p>	Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>I membri del Parlamento rappresenta la Nazione esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.</p>
Art.68	Art.68	Art.68

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad</p>	<p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera dei deputati, nessun membro del Parlamento deputato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i deputati ad</p>	<p>I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Senza autorizzazione della Camera di appartenenza, nessun membro del Parlamento deputato e nessun senatore a vita ai sensi dell'articolo 59, primo comma, o che ricopra la funzione di Presidente del Senato può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.</p> <p>L'autorizzazione della Camera di</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.	appartenenza è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>I deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.</p> <p>I senatori eletti ai sensi dell'articolo 57 ricevono una indennità stabilita dalla legge della Regione di elezione ed equivalente a quella di consigliere regionale; tale indennità ed eventuali altre spese concernenti rimborsi individuali sono poste a carico della Regione.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA

Sezione II. La formazione delle leggi

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p>	<p>Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali.</p>	<p>Art. 70</p> <p>La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.</p> <p>Sono approvate da entrambe le Camere nello stesso testo le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, le leggi di cui agli articoli 6, 7, secondo comma, ultimo periodo, 8, terzo comma, 10, terzo comma, 32, secondo comma, 48, terzo e quarto comma, e 52, secondo comma, 75, ultimo comma, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. <i>p</i>), settimo comma e undicesimo comma, 120, terzo comma, 122, comma 1, le leggi in materia elettorale e in materia</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.</p>	<p>di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario nonché le altre leggi per le quali la Costituzione lo preveda espressamente.</p> <p>Quando un disegno di legge incida prevalentemente sui diritti civili e politici, esso è approvato ai sensi del secondo comma.</p> <p>Il Senato esamina in prima lettura i disegni di legge, assegnati ai sensi dell'articolo 71, comma quarto, che hanno prevalentemente lo scopo di determinare i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. m), nonché i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, ove non richiamate dal secondo comma del presente articolo. Dopo</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato delle Autonomie che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre</p>	<p>l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La Camera dei deputati, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può richiamare a sé l'esame dei disegni di legge di cui al primo periodo del presente comma quando il Senato non li abbia approvati entro centottanta giorni dall'assegnazione ovvero abbia approvato una questione pregiudiziale o sospensiva ovvero abbia deliberato di non passare all'esame degli articoli.</p> <p>Nei casi diversi da quelli previsti dal secondo, terzo e quarto comma, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato delle Autonomie può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati, entro i successivi venti giorni, si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato delle Autonomie non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.</p> <p>Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli</p>	<p>trasmessi al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, può deliberare di esaminarli su richiesta di un quinto dei suoi componenti; in tal caso, entro i successivi trenta giorni, il Senato può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato non deliberi l'esame o non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. I termini sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>articoli 57, comma terzo, 114, comma terzo, 117, commi secondo, lettere p) e u), quarto, sesto e decimo, 118, comma quarto, 119, 120, comma secondo, e 122, comma primo, <i>nonché per quelli che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</i> [cfr. art. 80, secondo comma, AS 1416], la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato delle Autonomie solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>I disegni di legge di cui all'articolo 81, comma quarto, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato delle Autonomie che può deliberare proposte di modificazione entro</p>	<p>Per una sola volta, il Senato della Repubblica può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'esame di un disegno di legge in corso di lettura presso la Camera dei deputati ai sensi del precedente comma sia sospeso qualora si configuri il rischio di ledere le competenze legislative delle Regioni, il principio di sussidiarietà ovvero il diritto dell'Unione Europea. In tal caso la Camera dei deputati, acquisito il parere del Governo, delibera sui rilievi formulati dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Quando la Camera dei deputati approva una legge ai sensi dei commi quarto e quinto, entro cinque giorni dalla votazione finale un terzo dei senatori può richiedere alla</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>quindici giorni dalla data della trasmissione. Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo qualora il Senato delle Autonomie abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>Il Senato delle Autonomie può, secondo quanto previsto dal regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.</p>	<p>Commissione per il procedimento legislativo di cui all'articolo 71, quarto comma, di verificare se tale legge non versi in uno dei casi previsti dal secondo o dal terzo comma del presente articolo. Entro dieci giorni dalla richiesta, la Commissione relaziona ai Presidenti delle Camere, i quali, entro i successivi cinque giorni, decidono d'intesa se la legge debba seguire il procedimento di cui al secondo comma del presente articolo; in tal caso, la legge è trasmessa al Senato ai sensi del comma predetto. Fino alla decisione dei Presidenti delle Camere, la legge approvata dalla Camera dei deputati non è trasmessa al Presidente della Repubblica.</p> <p>Quando la Costituzione stabilisce che una determinata materia o funzione è disciplinata con legge organica, questa è approvata ai sensi del</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		secondo comma; in tal caso, la Camera dei deputati delibera a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti e il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>Il Senato delle Autonomie può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame</p>	<p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p>L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro della Camera dei deputati e, nei casi previsti all'articolo 70, commi secondo, terzo e quarto, a ciascun membro del Senato della Repubblica, nonché agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.</p> <p>I disegni di legge presentati da senatori sono depositati presso la Presidenza del Senato, che informa immediatamente la Presidenza della</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato delle Autonomie.</p>	<p>Camera cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.</p> <p>Gli altri disegni di legge sono presentati presso la Presidenza della Camera dei deputati, che informa immediatamente la Presidenza del Senato cui trasmette, appena disponibili, i relativi testi.</p> <p>Entro quindici giorni dalla presentazione del disegno di legge o, se differito rispetto a questa, dal deposito del relativo testo, i Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro, individuano a norma dell'articolo 70 il procedimento legislativo che il disegno di legge</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>dovrà seguire. I Presidenti decidono su parere di una Commissione bicamerale per il procedimento legislativo, composta da un pari numero di deputati e di senatori. La composizione e il funzionamento della Commissione è regolato da un atto approvato d'intesa dai Presidenti delle Camere, sentite le rispettive Giunte per il regolamento. Se l'intesa di cui al primo periodo non è raggiunta entro il termine prescritto, la decisione è rimessa alla predetta Commissione, la quale delibera a maggioranza dei due terzi entro i successivi dieci giorni; se la Commissione non delibera entro il termine, decide il Presidente della Camera dei deputati entro i successivi cinque giorni.</p> <p>La decisione dei Presidenti delle Camere di cui al precedente comma</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.</p>	<p>e quella di cui all'articolo 70, settimo comma, costituiscono atti insindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale delle leggi di cui all'articolo 134.</p> <p>Quando il disegno di legge segue il procedimento di cui all'articolo 70, secondo comma, esso è esaminato in prima lettura dalla Camera presso la quale è stato presentato. I disegni di legge che seguono il procedimento di cui all'articolo 70, quinto comma, sono esaminati in prima lettura dalla Camera dei deputati.</p> <p>Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. Entro</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>novanta giorni dalla presentazione, la Camera alla quale il disegno è stato assegnato in prima lettura delibera se procedere all'esame del progetto, motivando la decisione in caso di deliberazione negativa.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p> <p>Può altresì stabilire in quali casi e forme</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72</p> <p>Ogni disegno di legge, assegnato ad una Camera ai sensi dell'articolo 71 è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.</p> <p>Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione</p>	<p>l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione</p>	<p>Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.</p> <p>La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p>	<p>legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p> <p>Il regolamento del Senato delle Autonomie disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati. I disegni di legge costituzionali e di revisione costituzionale sono esaminati dal Senato delle Autonomie articolo per articolo e approvati a norma dell'articolo 138.</p> <p>Il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta ovvero entro un termine inferiore determinato in base al regolamento tenuto conto della complessità della</p>	<p>legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.</p> <p>Il Governo può chiedere a ciascuna Camera di deliberare che un disegno di legge ordinaria sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro un termine non inferiore a trenta giorni se la Camera ne ha già iniziato l'esame e a sessanta giorni negli altri casi. Decorso inutilmente</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>materia. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, comma terzo, sono ridotti della metà.</p>	<p>il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è sottoposto, senza modifiche, alla votazione articolo per articolo e alla votazione finale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p>Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 73</p> <p>Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.</p> <p>Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.</p> <p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>	<p>Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>	<p>promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.</p> <p>Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 74</p> <p>Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.</p> <p>Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>Il Governo non può, senza delegazione della Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 77</p> <p>Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.</p> <p>Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge denominati decreti-legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70; in tal caso il termine di cui all'articolo 70, quarto comma, terzo periodo, è ridotto a trenta giorni.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p>	<p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati può tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p>Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, comma quarto; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e</p>	<p>Nella conversione in legge non possono essere approvate nuove disposizioni afferenti a materie non strettamente attinenti al contenuto del decreto.</p> <p>I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Con legge possono tuttavia essere regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.</p> <p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.</p> <p>Il Governo non può mediante decreto-legge:</p> <p>a) conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76;</p> <p>b) disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma; per</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p> <p>I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.</p> <p>L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato delle Autonomie entro trenta giorni dalla</p>	<p>quanto concerne la materia elettorale l'esclusione è limitata alle disposizioni concernenti i meccanismi di trasformazione dei voti in seggi e a quelle ad esse strettamente connesse;</p> <p>c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge non convertiti e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi;</p> <p>d) ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.	

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 78</p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 78</p> <p>La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 78</p> <p>Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro</p>	<p style="text-align: center;">Art. 79</p> <p>L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma. La Camera dei deputati delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; il Senato della Repubblica delibera, in ogni suo articolo e nella votazione finale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.</p> <p>La legge che concede l'amnistia o</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>	<p>applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>	<p>l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.</p> <p>In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 80</p> <p>La ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, è autorizzata con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, quinto comma.</p> <p>La ratifica dei trattati relativi all'Unione europea è autorizzata con legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 70, secondo comma. [<i>cfr. art. 70, quarto</i></p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<i>comma, proposta del Governo]</i>
<p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>La Camera dei deputati ogni anno</p>	<p style="text-align: center;">Art. 81</p> <p>Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.</p> <p>Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.</p> <p>Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.</p> <p>Ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>presentati dal Governo.</p> <p>L'esercizio provvisorio del bilancio non</p>	<p>approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.</p>	<p>sono approvati con legge a sensi dell'articolo 70, quinto comma, primo e terzo periodo. Durante la prima lettura presso la Camera dei deputati, il relativo disegno di legge viene sottoposto, prima dell'esame da parte dell'assemblea, al parere di una Commissione di senatori la cui formazione è rimessa al regolamento del Senato della Repubblica. Se il Senato approva modifiche ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, primo periodo, la Camera si pronuncia definitivamente sulle stesse a maggioranza assoluta dei componenti.</p> <p>Con il procedimento di cui al precedente comma, sono approvate le leggi che dispongono sulla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, nonché gli atti ad esse collegati.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>	<p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>	<p>L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.</p> <p>Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art.82</p> <p>Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 82</p> <p>La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.</p>	<p style="text-align: center;">Art.82</p> <p>Ciascuna Camera può disporre, anche su richiesta di un quarto dei componenti, inchieste su materie di</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.</p>	<p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.</p>	<p>pubblico interesse.</p> <p>A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.</p>

Titolo II Il Presidente della Repubblica

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
Art. 83	Art. 83	Art. 83
<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p>All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.</p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso.</i></p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.</p> <p style="text-align: center;"><i>Soppresso.</i></p> <p>L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p>Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.</p> <p>Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.</p> <p>Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.</p> <p>Ove siano già state avviate le procedure elettorali per il rinnovo parziale del Senato, queste sono</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		sospese fino all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica nel caso in cui riguardino meno di un terzo dei senatori elettivi; in caso diverso, la elezione del Presidente della Repubblica avviene successivamente al rinnovo parziale del Senato.
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono</p>	<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato della Camera dei deputati.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p>Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.</p> <p>In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	manca meno di tre mesi alla sua cessazione ovvero alla cessazione dal mandato di più di un terzo dei senatori elettivi.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alla Camera dei deputati dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 87</p> <p>Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.</p> <p>Può inviare messaggi alle Camere.</p> <p>Indice la elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.</p> <p>Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.</p> <p>Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.</p> <p>Indice il <i>referendum</i> popolare nei casi previsti dalla Costituzione.</p> <p>Nomina, nei casi indicati dalla legge, i</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>	<p>funzionari dello Stato.</p> <p>Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere ai sensi dell'articolo 80.</p> <p>Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, secondo comma; dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.</p> <p>Presiede il Consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Può concedere grazia e commutare le pene.</p> <p>Conferisce le onorificenze della Repubblica.</p>
Art. 88	Art. 88	Art. 88

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p>	<p>Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.</p> <p>Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.</p> <p>In casi straordinari di necessità connessi al buon andamento del procedimento legislativo, su richiesta motivata del Governo, il Presidente della Repubblica può, sentito il parere dei Presidenti delle due Camere e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché quello della Commissione bicamerale di cui all'articolo 71, quarto comma, sciogliere il Senato della Repubblica. In tal caso si procede contestualmente all'elezione di tutti i senatori. Lo scioglimento anticipato non è</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>possibile se nei dodici mesi successivi è previsto il rinnovo dei Consigli di almeno un terzo delle Regioni e delle Province autonome.</p>

Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il Consiglio dei ministri

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
Art. 94	Art. 94	Art. 94
<p>Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.</p> <p>Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere</p>	<p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.</p> <p>La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere</p>	<p>Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.</p> <p>La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.</p> <p>Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.</p> <p>Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.</p> <p>La mozione di sfiducia deve essere</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
<p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p>Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>Le pubbliche amministrazioni, in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>Le pubbliche amministrazioni, in</p>	<p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p>Le pubbliche amministrazioni, in</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>	<p>coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p>	<p>coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.</p> <p>I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.</p> <p>Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.</p> <p>Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.</p> <p>Dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti per legge, le proposte di nomina dei presidenti</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>delle Autorità di garanzia e di vigilanza o le candidature a tali funzioni sono trasmesse al Presidente del Senato, il quale dispone l'audizione degli interessati. Secondo le norme del suo regolamento, il Senato procede, entro quindici giorni dalla trasmissione, all'audizione e può approvare entro i successivi quindici giorni, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, un parere contrario, il quale preclude la nomina degli interessati. Quando la legge non preveda una fase di proposta o di candidatura, i presidenti delle suddette Autorità sono auditi prima dell'accettazione della nomina; in tal caso il parere contrario preclude agli interessati la predetta accettazione e la relativa nomina si intende priva di effetti.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art.99</p> <p>Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.</p> <p>È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.</p> <p>Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;">Art.99</p> <p style="text-align: center;">SOPPRESSO</p>	<p style="text-align: center;">Art.99</p> <p style="text-align: center;">SOPPRESSO</p>

Titolo IV La Magistratura

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
Art. 104	Art. 104	Art. 104
<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di</p>	<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di</p>	<p>La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.</p> <p>Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.</p> <p>Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.</p> <p>Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune dalla Camera dei deputati tra</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>	<p>professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.</p> <p>Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento dalla Camera dei deputati.</p> <p>I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.</p> <p>Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.</p>

Titolo V. Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>	<p>Art. 114</p> <p>La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. La legge dello Stato stabilisce i principi generali dell'ordinamento di enti locali intermedi tra Regioni e Comuni, disciplinati dalla legge regionale.</p> <p>Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Soppresso</p>	<p style="text-align: center;">Art. 116</p> <p>Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.; in materia finanziaria l'autonomia si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p>La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>		<p>al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, i Comuni nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p><i>a)</i> politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p><i>b)</i> immigrazione;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie e funzioni:</p> <p><i>a)</i> politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p><i>b)</i> immigrazione;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 117</p> <p>La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.</p> <p>Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:</p> <p><i>a)</i> politica estera e rapporti internazionali della Repubblica; rapporti della Repubblica con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;</p> <p><i>b)</i> immigrazione;</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;</p>	<p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; <i>referendum</i> statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali</p>	<p>c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;</p> <p>d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;</p> <p>e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;</p> <p>f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;</p> <p>g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme generali sul procedimento amministrativo e sulla</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p><i>b)</i> ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p><i>i)</i> cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p><i>l)</i> giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p><i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>	<p>sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;</p> <p><i>b)</i> ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p><i>i)</i> cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p><i>l)</i> giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p><i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; norme generali per la tutela della salute, al sicurezza</p>	<p>semplificazione amministrativa; disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;</p> <p><i>b)</i> ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;</p> <p><i>i)</i> cittadinanza, stato civile e anagrafi;</p> <p><i>l)</i> giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;</p> <p><i>m)</i> determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p><i>n)</i> norme generali sull'istruzione;</p> <p><i>o)</i> previdenza sociale;</p> <p><i>p)</i> legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;</p> <p><i>q)</i> dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p>	<p>alimentare e la tutela e sicurezza del lavoro;</p> <p><i>n)</i> norme generali sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;</p> <p><i>o)</i> previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;</p> <p><i>p)</i> ordinamento, organi di governo, legislazione elettorale e funzioni fondamentali dei Comuni, comprese le loro forme associative, Province, e delle Città metropolitane; ordinamento degli enti di area vasta;</p> <p><i>q)</i> dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;</p>	<p><i>n)</i> norme generali sull'istruzione;</p> <p><i>o)</i> previdenza sociale;</p> <p><i>p)</i> legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei Comuni Province e Città metropolitane;</p> <p><i>q)</i> dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.</p>	<p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) ambiente, ecosistema, beni culturali e paesaggistici; norme generali sulle attività culturali, sul turismo e sull'ordinamento sportivo;</p> <p>t) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento della comunicazione; tutela e sicurezza del lavoro;</p> <p>u) norme generali sul governo del territorio e l'urbanistica; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;</p> <p>v) produzione, trasporto e</p>	<p>r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;</p> <p>s) tutela dei beni culturali</p> <p>s-<i>bis</i>) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione;</p> <p>s-<i>ter</i>) ordinamento della comunicazione;</p> <p>s-<i>quater</i>) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile;</p>	<p>distribuzione nazionali dell'energia;</p> <p>z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.</p> <p><i>Soppresso</i></p>	<p>interesse non esclusivamente regionale.</p> <p>Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:</p> <p>a) commercio con l'estero;</p> <p>b) turismo;</p> <p>c) tutela e sicurezza del lavoro;</p> <p>d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;</p> <p>e) professioni;</p> <p>f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p>		<p>produttivi; g) tutela della salute; h) alimentazione; l) ordinamento sportivo; m) protezione civile; n) governo del territorio; o) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale; p) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale; q)previdenza complementare e integrativa; r) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; e dei beni culturali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; s) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; t) enti di credito fondiario e agrario a</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>	<p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia o funzione non espressamente riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, con particolare riferimento alla pianificazione e alla dotazione infrastrutturale del territorio regionale e alla mobilità al suo interno, all'organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, dei servizi sociali e sanitari e, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, dei servizi scolastici, nonché all'istruzione e formazione</p>	<p>carattere regionale; u) forme di cooperazione tra gli enti locali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.</p> <p>Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>professionale.</p> <p>Su proposta Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie o funzioni non riservate alla legislazione esclusiva quando richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale.</p> <p>Con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, l'esercizio della funzione legislativa, in materie o funzioni di competenza esclusiva</p>	<p>Nelle materie di legislazione concorrente la Camera dei deputati, acquisito il voto favorevole del Senato, può adottare una disciplina uniforme nella misura in cui sia strettamente necessario alla tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o alla realizzazione di equivalenti condizioni di vita nel territorio nazionale. Ove il voto reso dal Senato sia contrario, la Camera, su iniziativa del Governo, delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti.</p> <p>Il precedente comma si applica anche nelle materie di legislazione residuale, ma la deliberazione di cui al secondo periodo del medesimo è adottata a maggioranza dei tre quinti dei deputati.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>	<p>statale, ad esclusione di quelle previste dal comma secondo, lettere h), salvo la polizia amministrativa locale, i) e 1), salvo l'organizzazione della giustizia di pace, può essere delegato ad una o più Regioni, anche richiesta delle stesse e per un tempo limitato, previa intesa con le Regioni interessate. In tali casi la legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi degli articoli 118 e 119.</p> <p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di</p>	<p>Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche</p>	<p>esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.</p> <p>La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. E' fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie e funzioni di competenza legislativa esclusiva. I Comuni le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p>	<p>La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni le Province e le Città metropolitane e gli enti intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.</p> <p>Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.</p> <p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p>La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>	<p>esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.</p> <p>Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 118</p> <p>Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, agli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, alle Regioni o allo Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.</p>	<p>Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.</p> <p>I Comuni le Province, e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.</p>	<p>I Comuni le Province, e le Città metropolitane e gli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo comma, secondo periodo, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.</p> <p>La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere <i>b)</i> e <i>h)</i> del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>Stato, Regioni, Città metropolitane Province, e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>	<p>dei beni culturali.</p> <p>Lo Stato Regioni, Città metropolitane Province, e Comuni e le autonomie territoriali e funzionali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>I Comuni, Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Province, e le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.</p> <p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 119</p> <p>I Comuni, Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.</p> <p>I Comuni, le Province, e le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città</p>	<p>per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti, assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i</p>	<p>La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.</p> <p>Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.</p> <p>Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.</p> <p>I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>	<p>proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili</p>	<p style="text-align: center;">Art. 120</p> <p>La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.</p> <p>Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province, degli enti locali intermedi di cui all'articolo 114, secondo periodo, secondo comma, e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>	<p>dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo</p>	<p style="text-align: center;">Art. 121</p> <p>Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.</p> <p>Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.</p> <p>La Giunta regionale è l'organo</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<p>esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>	<p>esecutivo delle Regioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni</p>	<p style="text-align: center;">Art. 122</p> <p>Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p>Capoluogo di Regione.</p> <p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad una delle Camere del Parlamento ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.</p>	<p>Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad una delle Camere del Parlamento ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.</p> <p>Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.</p> <p>I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.</p> <p>Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		Giunta.
<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi</p>	<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato delle Autonomie una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,</p>	<p style="text-align: center;">Art. 126</p> <p>Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato acquisito il parere del Senato della Repubblica una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p>sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>	<p>sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.</p> <p>L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Art. 131 Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.</p>		<p>Art.131 Sono costituite le seguenti Regioni: - Piemonte; - Valle d'Aosta; - Lombardia; - Trentino-Alto Adige; - Veneto; - Friuli-Venezia Giulia; - Liguria; - Emilia-Romagna; - Toscana; - Marche e Umbria; - Lazio; - Abruzzo e Molise - Campania; - Puglia e Basilicata; - Calabria; - Sicilia; - Sardegna».</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 132</p> <p>Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con <i>referendum</i> dalla maggioranza delle popolazioni stesse.</p> <p>Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante <i>referendum</i> e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e i Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p>Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.</p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 133</p> <p><i>Soppresso.</i></p> <p>La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.</p>

Titolo VI. Garanzie costituzionali
Sezione I. La Corte costituzionale

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Art. 135</p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p>	<p>Art. 135</p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato delle Autonomie.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p>	<p>Art. 135</p> <p>La Corte costituzionale è composta di quindici giudici dei quali cinque sono nominati dal Presidente della Repubblica, due dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tre dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, cinque dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.</p> <p>I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio</p>	<p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e</p>	<p>I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.</p> <p>Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.</p> <p>La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.</p> <p>L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p>con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>	<p>l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.</p> <p>Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
Art. 138	Art. 138	Art. 138

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
<p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione</p>	<p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione</p>	<p>Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e, nella seconda votazione, sono approvate a maggioranza dei due terzi dei deputati e a maggioranza assoluta dei tre quinti dei senatori.</p> <p>Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.</p> <p>La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.</p> <p>Soppresso</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.	da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.	
	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)</i></p> <p>1. All'articolo 48 della Costituzione, comma terzo, le parole: "delle Camere" sono sostituite dalle seguenti: "della Camera dei deputati".</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni transitorie)</i></p> <p>1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, comma terzo, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Autonomie ha luogo, in</p>	<p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI FINALI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica)</i></p> <p>In sede di prima applicazione, il Senato è eletto sulla base delle seguenti disposizioni, le quali si applicano fino all'entrata in vigore della legge organica di cui all'articolo 58, comma 2, della Costituzione.</p> <p>Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi della presente legge costituzionale, i Consigli</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data delle elezioni della Camera dei deputati successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro i cinque giorni successivi allo svolgimento delle predette elezioni della Camera dei deputati, sono nominati senatori i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ed i sindaci dei Comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma. Il medesimo decreto stabilisce la data della prima riunione del Senato delle Autonomie, non oltre il ventesimo giorno dal rinnovo della Camera dei deputati.</p> <p>3. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, ciascun Consiglio regionale è convocato in collegio elettorale dal proprio Presidente ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla</p>	<p>delle autonomie locali provvedono alle designazioni di cui all'articolo 57, comma 2, della Costituzione. Nelle Regioni in cui, alla data di pubblicazione del predetto decreto, il Consiglio non è istituito né nominato, alle designazioni provvede l'organo direttivo della competente sezione regionale dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani.</p> <p>Entro venti giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al secondo comma, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è formato l'elenco nominativo dei componenti dei collegi di elettori di cui all'articolo 57, comma 2, della Costituzione. L'elenco di cui al comma 3 comprende, in apposita sezione, anche i cittadini eleggibili a</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>convocazione, tra i propri componenti, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, comma primo, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto è personale, libero e segreto.</p> <p>4. Entro tre giorni dallo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1, i sindaci di ciascuna Regione sono convocati in collegio elettorale dal Presidente della Giunta regionale, ai fini della prima elezione, da tenersi entro cinque giorni dalla convocazione, tra i componenti del Collegio medesimo, di due senatori ai sensi dell'articolo 57, comma primo, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. Le candidature sono individuali e ciascun elettore può votare per un unico candidato. Il voto</p>	<p>senatore sulla base dell'articolo 58 della Costituzione. I rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali eleggibili ai sensi dell'articolo 58, comma 2, secondo periodo, fermo il requisito concernente l'età, sono i titolari delle seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> rettore di Università o analoga funzione in altre Istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle Università Italiane (CRUI); presidente, a livello regionale e nazionale, di ordine o collegio istituito o riconosciuto con legge al fine di curare gli albi o elenchi delle professioni intellettuali ai sensi dell'art. 2229 del Codice civile, il cui esercizio è vigilato dallo Stato; presidente di Camera di commercio ai sensi della legge

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>è personale, libero e segreto.</p> <p>5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Regione.</p> <p>6. La legge di cui all'articolo 57, comma terzo, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 1 e le elezioni dei senatori, ai sensi della medesima legge, hanno luogo entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.</p> <p>7. I senatori eletti in ciascuna Regione, ai sensi dei commi 3 e 4, restano in carica sino alla proclamazione dei senatori eletti ai sensi del comma 6.</p> <p>8. Sino alla data della prima elezione per il Senato delle Autonomie, ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui commi 3 e 4 si applicano anche per il caso di sostituzione dei senatori conseguente alla cessazione dalla carica elettiva regionale o locale.</p>	<p>29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;</p> <p>segretario generale, a livello regionale e nazionale, o analoga funzione di associazione sindacale aderente ai protocolli d'intesa sulla rappresentanza e la rappresentatività sindacale stipulati con Confindustria il 31 maggio, 6 e 18 giugno e 4 luglio 2013;</p> <p>presidente di Fondazione bancaria ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 e s.m.i.;</p> <p>dirigente di istituzione scolastica ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale ricopra tale funzione da almeno dieci anni;</p> <p>membro della Consulta</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>9. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica quali membri del Senato delle Autonomie.</p> <p>10. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato delle Autonomie, conseguenti alla medesima legge.</p> <p>11. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera</p>	<p>nazionale del volontariato di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, ivi compresi i membri partecipanti come osservatori;</p> <p>legale rappresentante, a livello regionale o nazionale, di organizzazione aderente al Forum permanente del Terzo Settore di cui al protocollo d'intesa del 12 febbraio 1999;</p> <p>socio dell'Accademia Nazionale dei Lincei di cui al decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359 e s.m.i.</p> <p>I cittadini di cui al secondo periodo del precedente comma sono eleggibili nella Regione ove esercitano la funzione ivi prevista; a tal fine l'elenco di cui al comma precedente è articolato su base</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>dei deputati e al Senato delle Autonomie.</p> <p>12. Le leggi delle Regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale.</p> <p>13. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sino all'adeguamento dei rispettivi statuti.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del</p>	<p>regionale; se la funzione svolta è di livello nazionale, essi sono eleggibili nella Regione di residenza. Le funzioni di cui al comma precedente danno titolo all'inserimento nel predetto elenco se in corso di esercizio nel giorno della deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.</p> <p>Entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 4, chi ne abbia interesse può promuovere ricorso ad un ufficio centrale per l'elezione dei senatori, costituito presso la presidenza del Senato della Repubblica. Tale ufficio centrale, nominato dal Presidente del Senato, è composto da cinque magistrati di Cassazione e si avvale dell'assistenza del personale in servizio presso il Senato. L'ufficio centrale si pronuncia sui ricorsi</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.</p> <p>2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno seguente a quello della sua</p>	<p>entro i successivi dieci giorni.</p> <p>Tra il ventunesimo e il venticinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del elenco di cui al comma 4, il Presidente di ogni Regione convoca il collegio elettorale dal medesimo decreto, fissando una data per le operazioni di voto il trentesimo giorno successivo alla convocazione.</p> <p>Con l'atto di convocazione di cui al precedente comma, è costituito presso il Consiglio regionale un ufficio elettorale regionale del quale fanno parte tre magistrati della Corte d'Appello nel cui distretto è compreso il capoluogo di Regione, nonché due dirigenti in servizio presso il Consiglio; tale ufficio si avvale dell'assistenza amministrativa del personale in servizio presso il Consiglio</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
	<p>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore, salvo quelle previste dagli articoli 23 (<i>Soppressione del Cnel</i>), 29 (<i>Limiti emolumenti componenti degli organi regionali</i>) e 34 (<i>Commissario straordinario per liquidazione Cnel e divieto rimborsi ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali</i>) che sono di immediata applicazione.</p>	<p>medesimo. L'ufficio è presieduto dal magistrato con la maggiore anzianità di servizio; il presidente dell'ufficio può nominare un esperto ai fini dell'assistenza tecnica alle operazioni di scrutinio e individuazione degli eletti.</p> <p>Tra le ore 8 e le ore 20 del quindicesimo giorno precedente alla data fissata per il voto, sono depositate presso l'ufficio elettorale regionale le liste di candidati.</p> <p>Ciascuna lista è composta da un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero di seggi senatori spettanti alla Regione ed è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio di cui al comma 3. L'ufficio elettorale regionale verifica che i candidati siano in possesso dei requisiti di elettorato</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>passivo e che la composizione della lista rispetti la prescrizione di cui all'articolo 58, comma 2, secondo periodo, della Costituzione; a tal fine, tale prescrizione si considera soddisfatta laddove, dividendo per tre il totale dei candidati e moltiplicando per tre la parte intera del quoziente ottenuto, il prodotto rispetti la proporzione prevista dalla norma costituzionale. L'ufficio non ammette le liste con un numero di candidati inferiore a quello minimo; ammette le liste composte da un numero di candidati superiore a quello massimo, cancellando tuttavia i nomi dei candidati in eccesso, iniziando da quello posto in ultima posizione. L'ufficio, inoltre, cancella dalla lista i nomi dei</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>candidati privi dei requisiti richiesti e, iniziando da quello posto nella posizione più bassa, i nomi la cui presenza impedisce, ai sensi dei precedenti periodi, il rispetto della prescrizione di cui all'articolo 58, comma 2, secondo periodo, della Costituzione.</p> <p>Le operazioni di voto si tengono, presso l'ufficio elettorale regionale, dalle ore 8 alle ore 20 del giorno stabilito ai sensi del comma 7.</p> <p>Sulla scheda elettorale sono riportati i simboli di ciascuna lista, con accanto una riga per l'espressione della preferenza.</p> <p>Ciascun elettore esprime il proprio voto tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta; egli può altresì esprimere, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>candidato, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome. Non è ammesso voto disgiunto.</p> <p>La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei senatori a ciascuna lista si divide la relativa cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 ... fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere; quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti eletti quanti sono i quozienti a essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.</p> <p>L'ufficio elettorale regionale, terminate le operazioni di scrutinio:</p> <ul style="list-style-type: none"> determina la cifra elettorale di ciascuna lista; determina la cifra elettorale dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza; procede al riparto dei seggi tra le liste e all'individuazione degli eletti; a parità di cifra elettorale individuale, è eletto il candidato più anziano d'età e, a parità di quest'ultima, si procede per sorteggio. <p>Terminate le predette operazioni, l'ufficio elettorale regionale redige verbale delle stesse e lo trasmette all'ufficio centrale per l'elezione</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>dei senatori, il quale procede alla proclamazione degli eletti.</p> <p><i>Disposizioni sulle funzioni del Senato in ordine ai rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali.</i></p> <p>Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 55, comma 3, della Costituzione e alla luce della nuova configurazione organica e funzionale del Senato della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, la vigente legislazione concernente i rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riferimento a quella concernente le procedure di formazione e attuazione della</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>normativa e delle politiche dell'Unione europea, è revisionata in base ai seguenti commi, ai quali si conformano altresì, entro il medesimo termine, i regolamenti parlamentari.</p> <p>Il regolamento del Senato della Repubblica istituisce una Commissione per i rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali e ne disciplina il funzionamento. La Commissione è composta dal Presidente del Senato, che la presiede, da diciotto senatori, dei quali sei designati dai senatori di diritto di cui all'articolo 59, ultimo comma, e dodici scelti in base alle norme regolamentari tra i senatori che non siano anche Presidenti, membri della Giunta o consiglieri di una Regione, nonché da sei membri esterni designati, tra</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>consiglieri regionali che non siano anche senatori, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.</p> <p>La Commissione di cui al precedente comma svolge le funzioni referenti nei procedimenti legislativi e si occupa di istruire i procedimenti consultivi mediante i quali il Senato della Repubblica interviene nella formazione e dell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Su sua proposta sono altresì designati i delegati che il Senato esprime negli organismi di cooperazione interparlamentare previsti nell'ordinamento dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa. I procedimenti, previsti dalle vigenti norme nazionali ed</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>europee che prevedono l'intervento del Parlamento nella formazione e nell'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sono disciplinati in modo tale che essi abbiano inizio dal Senato della Repubblica e che la Camera dei deputati si esprima successivamente alla deliberazione del Senato. Tale disciplina assicura la speditezza del procedimento e prevede meccanismi di superamento delle situazioni di stallo dovute all'inerzia del Senato. I principi di cui al precedente comma si applicano anche al procedimento mediante il quale le Camere partecipano alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà ai sensi dell'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e al protocollo attuativo n. 2</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>allegato a detto Trattato e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tal caso, se il parere della Camera dei deputati è di segno opposto a quello espresso dal Senato della Repubblica, esso è approvato a maggioranza assoluta dei deputati; non si considerano di segno opposto i pareri che siano entrambi favorevoli o entrambi contrari, ma rechino condizioni differenti.</p> <p>La presidenza di turno della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, quando spettante all'Italia, è assunta dal Presidente del Senato.</p> <p>Il presente articolo non comporta obbligo di modificazione delle disposizioni che regolano la designazione di rappresentanti delle autonomie territoriali in</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>organismi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa diversi da quelli di cui al comma 3. Le norme attuative del presente articolo assicurano tuttavia un coordinamento tra le predette disposizioni e il ruolo riconosciuto al Senato della Repubblica in ordine ai rapporti tra l'Unione europea, lo Stato e le autonomie territoriali.</p> <p><i>Disposizioni concernenti la Regione siciliana</i></p> <p>Gli articoli 28 e 29 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono abrogati. All'articolo 31, comma 2, della</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		<p>legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole: «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana» sono soppresse.</p> <p>Per l'impugnazione da parte dello Stato o di un'altra Regione delle leggi della Regione siciliana approvate dall'Assemblea regionale in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si applica la disciplina posta dall'articolo 127 della Costituzione. Restano procedibili innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della</p>

TESTO VIGENTE	PROPOSTA DEL GOVERNO	A.S. 1416 MONTI - LANZILLOTTA
		presente legge costituzionale.